



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO PATRIMONIO E DEMANIO

PUBBLICO INCANTO PER LA STIPULA UNA “CONVENZIONE” PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO OCCORRENTE ALLE STRUTTURE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E/O GLI ENTI FUNZIONALI DELLA MEDESIMA E/O GLI ENTI LOCALI E/O GLI ALTRI ENTI PUBBLICI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE

ALLEGATO A
al Disciplinare di gara

CAPITOLATO TECNICO



_____ *Pubblico incanto per la fornitura di gasolio da riscaldamento ai sensi del D.Lgs. n. 358/92* _____

INDICE

Premessa	3
Articolo 1 Oggetto/Lotti di fornitura	4
Articolo 2 Consegne	5
Articolo 3 Reportistica.....	7
Articolo 4 Verifica/collaudò della fornitura	8
Articolo 5 Negozio elettronico.....	10
ALLEGATO “A”	12



Premessa

Il presente “Capitolato Tecnico” disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di Gasolio da riscaldamento e la prestazione dei servizi connessi occorrente alle strutture della Provincia Autonoma di Trento e/o gli enti funzionali della medesima e/o gli enti locali e/o gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale.

Nel corpo del presente “Capitolato Tecnico” viene utilizzata la stessa nomenclatura riportata in premessa nel “Disciplinare di gara”.

Nel capitolo 1 sono indicati i quantitativi massimi entro i quali l’Aggiudicataria si impegna a mantenere ferme le condizioni di offerta e i quantitativi minimi che la Committente e le Amministrazioni contraenti espressamente indicate si impegnano ad acquisire.

Nel capitolo 2 sono forniti i dettagli sulle modalità di emissione degli Ordinativi di fornitura ed i termini stabiliti per l’esecuzione delle consegne del prodotto.

Nel capitolo 3 sono specificate le informazioni che l’Aggiudicataria deve produrre ai fini della reportistica ivi prevista.

Nel capitolo 4 sono indicate le modalità di verifica della qualità e della quantità del prodotto consegnato.

Nel capitolo 5 sono specificati gli impegni che l’Aggiudicataria deve assumere ai fini della predisposizione e funzionamento del sito internet con il Negozio Elettronico della “Convenzione”.



Articolo 1 **Oggetto/Lotti di fornitura**

1. Le caratteristiche del gasolio da fornire dovranno essere conformi a quanto stabilito dal DPCM 8 Marzo 2002 e successive modificazioni. Esso inoltre dovrà essere del tipo commercialmente noto come "invernale", con punto di congelamento a -12°C, per tutta la durata della fornitura. La fornitura del Gasolio da riscaldamento alle Amministrazioni Contraenti dovrà avvenire mediante consegna a domicilio nei Depositi specificati nell'Allegato "A" del presente documento o nei depositi che, di volta in volta, saranno indicati dalle Amministrazioni che possono aderire alla Convenzione.
2. La Committente e le Amministrazioni contraenti si impegnano, sin d'ora, ad acquisire un quantitativo minimo di Gasolio da riscaldamento valevole annualmente così come riportato nella tabella di cui sotto. Per ogni Lotto di fornitura è previsto altresì un quantitativo massimo valevole, complessivamente, per l'intera durata della Convenzione così come definita all' art. 5 dello Schema di Convenzione. Tale quantitativo non è vincolante in alcun modo per le Amministrazioni operanti sul territorio della provincia di Trento secondo quanto riportato al punto 6 delle Premesse dello "Schema di Convenzione".

LOTTO (Nr.)	Q.TA' MINIME (LITRI) - Valevoli annualmente	Q.TA' MASSIME (LITRI) - Valevoli per l'intera durata della Convenzione
LOTTO 1 per le forniture a depositi nei compresori C1, C2, C11.	181.100	680.000
LOTTO 2 per le forniture a depositi nei compresori C3, C4.	31.000	50.000
LOTTO 3 per le forniture a depositi presenti nel Compensorio C5, con esclusione dei depositi dell'Istituto Agrario S. Michele all'Adige	129.581	230.000
LOTTO 4 per le forniture a depositi presenti nel Compensorio C5 con esclusivo riferimento ai depositi dell'Istituto Agrario S. Michele all'Adige	257.000	257.000
LOTTO 5 per le forniture a depositi nei compresori C6, C7.	102.600	430.000
LOTTO 6 per le forniture a depositi nei compresori C8, C9, C10.	111.200	450.000
Totale complessivo	812.481	2.097.000



3. Nel caso in cui, al termine di un singolo periodo annuo di durata della Convenzione, non siano stati esauriti i quantitativi minimi di Gasolio da riscaldamento valevoli annualmente, le quantità residue saranno destinate, per ogni Lotto di fornitura, ad incrementare il quantitativo massimo valevole, complessivamente, per l'intera durata della Convenzione previsto al precedente comma 2 del presente articolo.

Articolo 2 **Consegne**

1. La consegna del Gasolio da riscaldamento di cui ai singoli Ordinativi di Fornitura dovrà essere effettuata a cura e spese del Fornitore presso i luoghi di consegna indicati dalle Amministrazioni. Consegne di quantitativi eccedenti quelli indicati nell'Ordinativo di fornitura dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione richiedente. In mancanza di tale autorizzazione l'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere al pagamento delle quantità consegnate eccedenti l'ordinativo.
2. In considerazione degli obblighi assunti dall'Aggiudicataria in forza della "Convenzione", i singoli contratti di fornitura in favore delle Amministrazioni contraenti si perfezionano con la semplice ricezione da parte dell'Aggiudicataria degli Ordinativi di fornitura inviati dalle singole Amministrazioni a mezzo fax ovvero con modalità telematica confermata con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia.
3. Nel momento in cui la Committente avrà completato la predisposizione del sito internet con il Negozio Elettronico della "Convenzione", di cui al successivo capitolo 5, gli Ordinativi di fornitura potranno essere inviati dalle singole Amministrazioni contraenti - salvo deroghe espressamente riconosciute dalla Committente - unicamente con modalità telematica confermata dall'Amministrazione richiedente quindi a mezzo fax ovvero con idoneo strumento di sottoscrizione secondo la vigente disciplina in materia.
4. L'Aggiudicataria dovrà dare conferma dell'avvenuto ricevimento dell'Ordinativo di fornitura, mediante comunicazione all'Unità Ordinante e al Gestore del sito delle Convenzioni, **entro le 24 (ventiquattro) ore solari** (escluso sabato, domenica e festivi) successive all'invio dell'ordine, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato dall'Amministrazione richiedente per l'invio dell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite fax, comunicando in tale contesto il numero progressivo assegnato all'Ordinativo medesimo, la "data ordine" e l'eventuale termine massimo di consegna diverso da quello previsto al successivo comma 9 del presente articolo, nel rispetto di quanto stabilito nel presente documento.
5. Qualora il termine massimo di consegna indicato dall'Aggiudicataria nella comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo, non fosse soddisfacente per l'Amministrazione, quest'ultima può recedere dall'Ordinativo di fornitura senza che l'Aggiudicataria possa avanzare qualsivoglia pretesa indennitaria/risarcitoria, alla quale rinuncia sin d'ora con la stipula della presente Convenzione. La comunicazione del recesso va inoltrata da parte dell'Amministrazione, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio dell'Ordinativo di fornitura ovvero



tramite fax, **entro le 24 (ventiquattro) ore solari** dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo.

6. L'Aggiudicataria è tenuta a dare comunicazione alla Committente dei recessi avvenuti a norma del presente articolo.
7. L'Aggiudicataria prende atto, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, che le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà di recedere dall'Ordinativo di fornitura alla stessa inviato, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio dell'Ordinativo di fornitura medesimo, da esercitarsi entro il termine di cui al precedente comma 5 del presente articolo. Spirato il predetto termine, l'Ordinativo di fornitura è irrevocabile anche per le Amministrazioni contraenti e l'Aggiudicataria è tenuta a dare esecuzione completa alla fornitura richiesta.
8. La mancata conferma da parte dell'Aggiudicataria entro il termine di cui al precedente comma 4 del presente articolo dà origine all'applicazione delle penali previste all'art. 14 comma 3 della Convenzione.
9. La consegna dovrà avvenire al massimo **entro le 48 (quarantotto) ore solari** successive al termine di cui al precedente comma 4 e/o comunque entro la diversa Data di consegna concordata tra l'Unità Ordinante e l'Aggiudicataria.
10. In ogni caso il Fornitore dovrà concordare con l'Unità Ricevente l'esatto giorno ed ora di consegna.
11. Qualora la consegna non dovesse avvenire entro i termini stabiliti e/o concordati il prodotto potrà essere rifiutato dalle Unità Riceventi/Ordinanti.
12. La mancata consegna da parte dell'Aggiudicataria entro il termine massimo di consegna stabilito e/o concordato dà origine all'applicazione delle penali previste all'art. 14 comma 1 della Convenzione.
13. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga - nell'esecuzione della prestazione oggetto della Convenzione - di propri distaccamenti e/o sedi e/o uffici, sarà sua cura comunicare a ciascuna Amministrazione contraente e per loro alle rispettive Unità Ordinanti, l'indirizzo cui inviare gli Ordinativi di Fornitura. Il Gasolio da riscaldamento richiesto dovrà essere consegnato con automezzi idonei dotati di contatori volumetrici tarati, sigillati e comunque conformi alla normativa vigente prevista in materia.
14. Con riferimento al singolo Ordinativo di fornitura, al fine dell'accettazione del prodotto consegnato, ciascuna Amministrazione Contraente potrà disporre i controlli di qualità e quantità secondo le modalità stabilite nell'art. 4 del presente documento.
15. Qualora, a seguito dell'accertamento di cui al successivo punto 4.2 dell'Art. 4, dovesse risultare una differenza tra volume e numero di litri ordinati e volume e numero di litri effettivamente consegnati, le Amministrazioni potranno concedere una tolleranza del 3% (treper cento); entro tale percentuale non si farà luogo ad applicazione di penale alcuna. Sulle consegne inferiori oltre alla suddetta percentuale si applicheranno le penali previste all'art. 14 comma 3 della Convenzione relativamente al valore di quella parte di prodotto non consegnata eccedente la suddetta



percentuale di tolleranza.. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi in più eccedenti detta percentuale di tolleranza potranno essere respinti.

Articolo 3 Reportistica

1. L'Aggiudicataria si impegna a fornire al Gestore del sito delle Convenzioni **mensilmente** e per tutta la durata della "Convenzione", anche se prorogata, l'elenco degli Ordinativi di fornitura ricevuti e dalla stessa confermati con indicazione, a mero titolo indicativo e non esaustivo, per ogni Ordinativo delle seguenti informazioni:
 - data dell'Ordinativo di Fornitura;
 - data di Consegna richiesta;
 - quantità richiesta;
 - quantità spedita;
 - temperatura e densità;
 - data di spedizione;
 - quantità ricevuta/riscontrata;
 - data di ricevimento;
 - quantità fatturata;
 - importo unitario senza Accise/senza IVA in Euro;
 - importo totale senza Accise/senza IVA in Euro;
 - importo unitario con Accise e/o IVA in Euro;
 - importo totale con Accise e/o IVA in Euro.
2. L'Aggiudicataria dovrà rendere disponibile la reportistica entro il termine perentorio del **giorno 15 del mese successivo** a quello oggetto della reportistica.
3. Le modalità di trasmissione e l'esatto contenuto dei report richiesti saranno concordati tra la Committente, anche attraverso il Gestore del sito delle Convenzioni e l'Aggiudicataria. Qualora nell'esecuzione della "Convenzione", anche se prorogata, si rendessero necessarie variazioni al contenuto dei report l'Aggiudicataria si impegna sin d'ora ad effettuarle a propria cura e spese.
4. La reportistica di cui al presente articolo potrà essere richiesta per ogni singolo Ordinativo di fornitura, secondo modalità di comunicazione, anche telematica, dei dati alternative rispetto a quanto previsto al comma 1 del presente articolo. Le modalità specifiche di trasmissione dei dati verranno comunicate unitamente all'invio della richiesta formale del Gestore del Sito delle Convenzioni.
5. Nel caso di cui al precedente comma, i dati richiesti dovranno essere trasmessi dall'Aggiudicataria entro e non oltre **2 (due) giorni lavorativi** dalla data di effettiva consegna del Gasolio da riscaldamento di cui ai singoli Ordinativi di Fornitura.



Articolo 4 **Verifica/collaudò della fornitura**

4.1 Controlli di qualità

1. Le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di disporre controlli al fine di verificare la conformità del Gasolio da riscaldamento, consegnato dal Fornitore alle specifiche tecniche riportate nella Norma UNI 6579 ultima edizione.
2. Salvo diverse procedure di prelievo eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni Contraenti, per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, le Unità Utilizzatrici disporranno, all'atto della consegna ed in contraddittorio con la controparte, il prelievo, dall'autocisterna, secondo le modalità indicate dalle norme ISO 3170 o ISO 3171, di nr. 3 (tre) campioni del Gasolio da riscaldamento posti in 3 (tre) idonei contenitori da 2 (due) litri ciascuno. I tre campioni saranno sigillati e dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati almeno i riferimenti dell'Unità Utilizzatrice, il numero di D.A.S. (Documento di Accompagnamento Semplificato), la data e luogo del prelievo (coincidente con la data di consegna) e la targa dell'autocisterna. L'etichetta sarà firmata dal trasportatore e dal referente dell'Amministrazione. A tal fine il Fornitore accetta di essere rappresentato dall'autista dell'autocisterna.

I suddetti campioni saranno destinati, rispettivamente, uno al Fornitore, uno all'Amministrazione Contraente ed uno alla Stazione Sperimentale per i Combustibili di S. Donato Milanese oppure ad uno dei Laboratori chimici delle Dogane oppure ad altro laboratorio di analisi accreditato concordato tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore al fine di verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui al precedente comma 1.

Nel caso in cui il Gasolio da riscaldamento rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui alla suddetta norma UNI di riferimento:

- il Gasolio da riscaldamento potrà essere rifiutato dall'Unità Utilizzatrice; in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla bonifica dei luoghi in cui è stato versato il Gasolio ed alla sostituzione della partita di prodotto rifiutata, con modalità e tempi da concordarsi con l'Unità Utilizzatrice e comunque non oltre 3 (tre) giorni dalla comunicazione di rifiuto del prodotto;
- le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Gasolio da riscaldamento, ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) resteranno a carico del Fornitore;
- l'Amministrazione potrà applicare la penale di cui al comma 3 dell'art. 14 della Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno (esempio: inquinamento gasolio già presente in cisterna che deve essere sostituito).

Nel caso in cui il Gasolio da riscaldamento rifornito risultasse, invece, conforme alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Gasolio da riscaldamento, ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.:



trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) saranno a carico dell'Amministrazione.

3. In ogni caso all'arrivo del prodotto sarà facoltà dell'Unità Utilizzatrice procedere, prima dello scarico, alla determinazione della temperatura e della densità. Quest'ultima andrà riconvertita alla densità a 15°C utilizzando la tabella 53B pubblicata nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell'A.S.T.M. La densità a 15°C andrà quindi corretta, per tenere conto della spinta dell'aria, sottraendo il numero fisso 0,0011. Qualora la densità così calcolata si discostasse più del 9‰ (nove per mille) dalla densità a 15°C riportata dal Fornitore nel DAS (già corretta per la spinta dell'aria), il prodotto potrà essere respinto. In tal caso il Fornitore entro 3 (tre) giorni dovrà provvedere a fornire il Gasolio da riscaldamento a norma e l'Amministrazione potrà applicare la penale di cui al comma 3 dell'art. 14 della "Convenzione", fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

4.2 Controlli di quantità

1. Il controllo sull'ammontare di Gasolio da riscaldamento avverrà secondo le modalità di seguito riportate, salvo diverse disposizioni eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni.
2. La singola Unità Ricevente verificherà, per ogni consegna, che il D.A.S. riporti almeno i seguenti dati:
 - Peso espresso in Chilogrammi o Tonnellate e/o volume espresso in litri a 15°C;
 - Volume a Temperatura di carico;
 - Densità a 15°C.

Nel caso in cui il DAS fosse incompleto, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente potrà applicare le penali previste al comma 3 dell'art. 14 della "Convenzione", fatto salvo il maggior danno.

3. L'Unità Utilizzatrice, qualora non disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di Gasolio da riscaldamento consegnata a temperatura del prodotto allo scarico, dovrà rilevare:
 - a. nelle autocisterne dotate di contalitri (tarati e verificati nel rispetto del D.P.R. n. 182 del 28 Marzo 2000 e muniti di apposita etichetta autoadesiva corrispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato II al citato D.P.R. 182), il volume (litri) rilevato dalla testina di misurazione e stampato sul cartellino che dovrà essere controfirmato in contraddittorio con l'autista dell'autocisterna;
 - b. nelle autocisterne chilolitriche, il volume (litri), per ogni scomparto in consegna, sulla sommità della cisterna dopo aver posizionato il veicolo in piano (qualora il livello del liquido fosse inferiore al minimo misurabile - fuori scala - la partita sarà rifiutata e



l'Amministrazione Contraente potrà applicare le penali di cui al comma 3 dell'art. 14 della "Convenzione" fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno);

- c. nelle autocisterne non dotate di serbatoi chilolitrici né di contalitri tarati, il peso tramite pesa su impianti pubblici o della Pubblica Amministrazione, purché tarati e controllati dall'Ufficio Metrico.

Qualora l'Unità Utilizzatrice, viceversa, disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di Gasolio da riscaldamento consegnata a temperatura del prodotto allo scarico, considererà i volumi rilevati all'interno dei medesimi serbatoi.

4. Al fine di calcolare, per ciascuna consegna, la quantità di Gasolio da riscaldamento fatturabile dal Fornitore, si procederà secondo le modalità di seguito riportate.

I volumi di Gasolio da riscaldamento determinati a temperatura del prodotto allo scarico saranno riportati alla temperatura standard di 15° C avvalendosi delle tabelle 54B pubblicate nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze- Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell'A.S.T.M; a tale scopo, la densità a 15°C e la temperatura del prodotto allo scarico, se non rilevati e calcolati al momento dello scarico (vedi comma 3 del punto 4.1 del presente articolo) saranno ricavati dal D.A.S..

Qualora si disponesse unicamente del peso del prodotto consegnato, i volumi di Gasolio da riscaldamento fatturabili saranno calcolati dividendo il peso rilevato per la densità convenzionale di 0,845 ton/litro

5. Nel caso in cui l'Unità Utilizzatrice non abbia effettuato alcuna rilevazione di cui ai precedenti punti, ai fini della fatturazione saranno utilizzati i volumi (litri a 15°C) ricavabili dal D.A.S.

Le Amministrazioni Contraenti/Ordinanti si riservano di inviare, per opportuna conoscenza, copia degli Ordinativi di Fornitura all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Trento affinché possano, secondo la loro discrezione, esperire gli opportuni controlli di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui al D.P.R. n. 182 del 28 Marzo 2000.

Articolo 5 **Negozi elettronico**

5.1 Predisposizione del sito internet con il Negozi Elettronico della "Convenzione"

Il Gestore del Sito delle Convenzioni, su incarico della Committente, potrà predisporre all'interno del medesimo sito il Negozi Elettronico della "Convenzione", con tutte le informazioni utili agli utenti.



A tal fine l'Aggiudicataria, nel termine di **15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi dalla richiesta formale del Gestore stesso, trasmessa mediante comunicazione a mezzo fax, dovrà mettere a disposizione i dati che saranno di volta in volta richiesti per l'aggiornamento del sito.

Le specifiche del formato da utilizzare per l'invio dei dati verranno comunicate unitamente all'invio della richiesta formale del Gestore del Sito delle Convenzioni.

5.2 Funzionamento del sito internet con il Negozio Elettronico della “Convenzione”

L'Aggiudicataria dovrà predisporre, nel termine di **15 (quindici) giorni** naturali e consecutivi dalla richiesta formale della Committente, trasmessa mediante comunicazione a mezzo fax, e secondo le modalità comunicate dalla Committente stessa, un collegamento internet con il Negozio Elettronico della “Convenzione” al fine di:

- ricevere gli Ordinatori di fornitura inviati dalle Amministrazioni contraenti con modalità telematica. In tal senso, l'Aggiudicataria dovrà apprestare tutti gli strumenti necessari per la corretta ricezione degli Ordinatori di fornitura trasmessi dalle Amministrazioni contraenti avvalendosi di strumenti di sottoscrizione degli Ordinatori stessi, idonei, secondo la vigente disciplina in materia, a determinare il perfezionamento del contratto;
- monitorare costantemente la situazione degli Ordinatori di fornitura;
- trasmettere alla Committente la reportistica di cui all'art. 3.



_____ *Pubblico incanto per la fornitura di gasolio da riscaldamento ai sensi del D.Lgs. n. 358/92* _____

ALLEGATO “A”

<h3>LOTTE DI FORNITURA E UBICAZIONE DEI SERBATOI</h3>
--



_____ *Pubblico incanto per la fornitura di gasolio da riscaldamento ai sensi del D.Lgs. n. 358/92* _____

LOTTO 1 – (Depositi presenti nei Comprensori C1, C2 e C11)

ENTE	Comune	Ubicazione serbatoio/i	ORDINATIVI (LITRI)	CAPACITA' (LITRI)
ENTE PARCO PANEVEGGIO	CANAL SAN BOVO	38050 Canal San Bovo, P.zza Vittorio Emanuele (centro visitatori)	4.000	10.000
	PREDAZZO	38037 Predazzo, Località Paneveggio (centro visitatori)	4.000	10.000
	TONADICO	38054 Tonadico, località Castelpietra 2 (sede)	20.000	10.000
P.A.T. Servizio Opere Igienico Sanitarie	CANAL SAN BOVO	Loc. Ghiaie - Canal San Bovo	5.000	10.000
	MOENA	Loc. Le Parti - Moena	7.000	12.000
	MOLINA DI FIEMME	Loc. Pineta Piazzol - Castello Molina di Fiemme	13.050	15.000
	TESERO	loc. Val- Tesero	8.000	15.000
	POZZA DI FASSA	Loc. Alloch - Pozza di Fassa	51.050	3.000
P.A.T. Servizio Patrimonio e Demanio	CANAL SAN BOVO	CANAL S. BOVO-Garage Prov.le	11.000	15.238
	FIERA DI PRIMIERO	FIERA DI P.-Uffici Catasto - P.zza Negrelli, 8	10.000	3.000
		FIERA DI P.-Uffici Provinciali - V. Fiume, 8	16.000	13.800
	MEZZANO DI PRIMIERO	MEZZANO DI P.-Garage Prov.le - Loc. Salgetti - V. Roma	1.000	10.000
	PREDAZZO	PREDAZZO-Falegnameria Dem.le	5.500	5.200
	TRANSACQUA	TRANSACQUA-Centro Polifunz.le del Primiero- V. Piave	5.500	5.000
	CANAL S. BOVO	CAORIA-Staz. Forest.le Dem.le - V. Losi, 64	2.000	5.000
	PREDAZZO	LOC. PANEVEGGIO-Staz. Forest.le Dem.le	3.500	4.200
	TONADICO	PANEVEGGIO-Mensa Dem.le	5.500	9.500
TONADICO	PASSO VALLES-Casa Cantoniera	9.000	16.745	
			181.100	172.683



_____ *Pubblico incanto per la fornitura di gasolio da riscaldamento ai sensi del D.Lgs. n. 358/92* _____

LOTTO 2 – (Depositi presenti nei Comprensori C3 e C4)

ENTE	Comune	Ubicazione serbatoio/i	ORDINATIVI (LITRI)	CAPACITA' (LITRI)
Istituto Agrario S. Michele	CASTELNUOVO VALSUGANA	Castelnuovo Valsugana - Loc. Spagolle	5.000	5.000
P.A.T. Servizio Opere Igienico Sanitarie	LAVARONE	Loc. Malga Laghetto - Lavarone	4.500	2.000
P.A.T. Servizio Patrimonio e Demanio	BASELGA DI PINE`	BASELGA DI PINE'-Stazione Forest.le - V. Battisti	2.000	3.500
	LEVICO TERME	LEVICO-Ex Terme Salus - Via al Lago, n. 2	15.500	15.000
	PERGINE	PERGINE-Casa Cant. Loc. Assizzi	4.000	9.000
			31.000	34.500



_____ Pubblico incanto per la fornitura di gasolio da riscaldamento ai sensi del D.Lgs. n. 358/92 _____

LOTTO 3 – (Depositi presenti nel Comprensorio C5, ad esclusione dell’Istituto Agrario S. Michele all’Adige)

ENTE	Comune	Ubicazione serbatoio/i	ORDINATIVI (LITRI)	CAPACITA' (LITRI)
CENTRO DI ECOLOGIA ALPINA	TRENTO	Centro di Ecologia Alpina loc. Viotte del Monte Bondone (TN)	60.000	15.000
P.A.T. Servizio Opere Igienico Sanitarie	LAVIS	loc. Formiche- Lavis	10.100	15.000
	MOLVENO	loc. Pozze	6.570	5.000
	TRENTO	2. Via Ragazzi del 99, 39 - Ghiaie - Trento	2.500	3.000
		1. Via Ragazzi del 99, 39 - Ghiaie - Trento	3.700	3.000
	ANDALO	loc. Valle	12.211	5.000
P.A.T. Servizio Patrimonio e Demanio	MEZZOLOMBARDO	MEZZOLOMBARDO - Uffici Catasto - Via Filos, 2/B	5.000	5.000
	TRENTO	MATTARELLO -Magazzino Serv. Gestione Strade - V. Stazione, 34	1.500	5.000
		VASON-Casa cantoniera	12.000	5.000
Servizio Foreste e fauna	TRENTO	Casteller(Trento)	13.000	10.000
		Viotte Bondone	3.000	10.000
			129.581	81.000



_____ *Pubblico incanto per la fornitura di gasolio da riscaldamento ai sensi del D.Lgs. n. 358/92* _____

LOTTO 4 – (Depositi del Compensorio C5, con esclusivo riferimento all’Istituto Agrario S. Michele all’Adige)

ENTE	Comune	Ubicazione serbatoio/i	ORDINATIVI (LITRI)	CAPACITA' (LITRI)
Istituto Agrario S. Michele	MEZZOLOMBARDO	Mezzolombardo - Via Maso Part n. 4	2.000	3.000
	SALORNO	Salorno - Via J. Noldin n. 3	50.000	15.000
	SAN MICHELE ALL'ADIGE	S. Michele all'Adige - Maso Sandonà	5.000	5.000
		S. Michele all'Adige - Via E. Mach n. 1	200.000	45.000
			257.000	68.000



_____ *Pubblico incanto per la fornitura di gasolio da riscaldamento ai sensi del D.Lgs. n. 358/92* _____

LOTTO 5 – (Depositi presenti nei Comprensori C6 e C7)

ENTE	Comune	Ubicazione serbatoio/i	ORDINATIVI (LITRI)	CAPACITA' (LITRI)
Istituto Agrario S. Michele	CLES	Cles - Via Antonio Francesco Guardì n. 1 (Maso Maiano)	4.000	10.000
P.A.T. Servizio Opere Igienico Sanitarie	CAMPODENNO	Loc. Ischie di Dercolo – Campodенно	8.050	15.000
	CAVARENO	Loc. Sottovia – Amblar	5.050	15.000
	MALE'	loc. Praderie di sotto	3.500	5.000
	VERMIGLIO	loc. Passo del Tonale – Vermiglio	6.000	10.000
	MEZZANA	loc. Cei	13.000	10.000
P.A.T. Servizio Patrimonio e Demanio	CALDES	CALDES-Edificio Polifunzionale - S. P. n. 5	15.000	15.000
	CLES	CLES - Ufficio del Libro Fondiario – Via Tina e Giovanni Lorenzoni, 10	15.000	10.000
	REVO'	REVO' - Magazz. Gesione Strade - V. Maddalene	2.000	2.400
	SANZENO	SANZENO-Museo Retico - V. Nazionale, 50	11.000	10.000
	TUENNO	TUENNO-Edificio Polifunzionale - V. 4 Ville, 31	20.000	12.000
			102.600	114.400



_____ *Pubblico incanto per la fornitura di gasolio da riscaldamento ai sensi del D.Lgs. n. 358/92* _____

LOTTO 6 – (Depositi presenti nei Compensori C8, C9 e C10)

ENTE	Comune	Ubicazione serbatoio/i	ORDINATIVI (LITRI)	CAPACITA' (LITRI)
MUSEO CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO	STENICO	SALITA AL CASTELLO N. 5 - STENICO	4.000	2.000
MUSEO TRIDENTINO DI SCIENZE NATURALI	MOLINA DI LEDRO	MOLINA DI LEDRO - VIA LUNGO LAGO	3.000	3.000
		MOLINA DI LEDRO - VIA LUNGO LAGO 1	3.500	3.000
P.A.T. Servizio Opere Igienico Sanitarie	DORSINO	Loc. Paludi fraz. Andogno - Dorsino	3.500	6.000
	GIUSTINO	Loc. Martellac	17.000	15.000
	SPIAZZO	Loc. Pozza fraz. Borzago - Spiazzo	5.050	12.000
	PIEVE DI LEDRO	Loc. Reondi	9.050	6.000
	PINZOLO	Loc. Pramagnan - Madonna di Campiglio	5.050	8.000
	RAGOLI	Ragoli Loc. Capitel	13.000	10.000
	VILLA RENDENA	Loc. Ghirlo - lavre'	5.050	12.000
P.A.T. Servizio Patrimonio e Demanio	FOLGARIA	FOLGARIA -Casa Cant. - Strada Provinciale - 38060 Serrada	6.000	11.000
	TIONE	SAONE-Casa cantoniera - V. IV Novembre, 47	4.000	8.192
		TIONE - Uffici Catasto - Via 3 Novembre, 38	13.000	10.000
		TIONE-Complesso "Il Centro" - V. Circonvallazione, 64	20.000	8.500
			111.200	114.692